



Ordine degli Avvocati e dei Notai

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO

PER L'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO

(ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, ultimo comma, dello Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai, allegato al Decreto 26 aprile 1995, n. 56 e dall'art. 12 della Legge 30 aprile 2014 n.73)

Art. 1 (Sessioni di esami)

L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e notaio ha luogo ogni anno in due sessioni.

Le due sessioni sono indette per ciascun anno preferibilmente nel mese di luglio (sessione estiva) e nel mese di gennaio (sessione invernale).

Art. 2 (Sede)

L'esame può svolgersi presso la sede dell'Ordine ovvero in altra idonea sede prescelta dal Consiglio dell'Ordine che stabilisce, altresì, l'entità dell'eventuale tassa d'iscrizione ad ogni sessione.

Art. 3 (Domanda)

Chi intenda sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e notaio deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'Ordine degli Avvocati e Notai.

Vista la ristrettezza dei tempi previsti dalla Legge per lo svolgimento delle operazioni d'esame, l'esaminando deve inserire nella domanda anche la presa d'atto che le comunicazioni relative al luogo e alla data di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali non gli saranno trasmesse, ma saranno chiaramente indicate in apposito





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

2

calendario esposto nella Segreteria dell'Ordine, di cui egli si impegna a prendere visione.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza sammarinese o di altro stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti di cittadini sammarinesi;
- b) certificato di residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) certificato di godimento dei diritti civili;
- d) certificato di laurea in giurisprudenza conferita da Università della Repubblica di San Marino o da altre Università i cui titoli siano riconosciuti dalla Repubblica;
- e) certificati comprovanti l'espletamento del tirocinio professionale di cui all'art. 8 dello Statuto dell'Ordine allegato al decreto 26 aprile 1995, n. 56 e del corso teorico-pratico di cui all'art. 12 della Legge 30 aprile 2014 n. 73;
- f) ricevuta rilasciata dalla Segreteria dell'Ordine da cui risulti l'avvenuto pagamento dell'eventuale tassa di ammissione.

La domanda, completa di tutti i suoi allegati, deve essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine, entro i seguenti termini perentori:

- a) entro il 20 giugno di ciascun anno, per la sessione estiva;
- b) entro il 20 dicembre di ciascun anno, per la sessione invernale.

Ove il termine venga a scadenza in giorno festivo o comunque in giorno di chiusura della Segreteria dell'Ordine, esso è prorogato al giorno di apertura della stessa Segreteria immediatamente successivo.

La Segreteria dell'Ordine, accertata la regolarità delle domande e verificata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Ordine di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 5 del Decreto 26 aprile 1995 n. 56, redige un elenco in ordine alfabetico dei candidati, indicando se e quante volte essi abbiano sostenuto l'esame di abilitazione.





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

3.

Art. 4 (Nomina dei membri della Commissione Esaminatrice)

Il Consiglio dell'Ordine esaminate le domande presentate, conferma o modifica l'elenco predisposto dalla Segreteria dell'Ordine ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede, e provvede a comunicare i nominativi degli esaminandi al Congresso di Stato ed al Segretario di Stato alla Giustizia affinché questi possano provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti di loro competenza nel rispetto delle incompatibilità di cui al successivo sesto comma.

Nella medesima seduta il Consiglio provvede a nominare i membri effettivi e supplenti di propria competenza, sempre nel rispetto delle incompatibilità di cui al successivo sesto comma.

I membri della Commissione Esaminatrice, ai sensi di quanto stabilito dall'art 7, secondo comma, dello Statuto dell'Ordine, debbono essere scelti fra i laureati in Giurisprudenza che per almeno cinque anni abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino la funzione di Giudice o la professione di Avvocato e Notaio.

Non possono essere membri della Commissione Esaminatrice coloro che sono parenti od affini entro il terzo grado di uno degli esaminandi e coloro presso i quali l'esaminando ha svolto il tirocinio professionale.

I membri della Commissione, onde evitare dubbi sulla loro imparzialità, sono nominati, eventualmente sotto forma di semplice conferma, per ogni sessione di esami.

Art. 5 (Date e luogo sessione d'esame)

Il Consiglio dell'Ordine, sentito il Presidente della Commissione Esaminatrice, stabilisce date e luogo della sessione d'esame, riportandoli in apposito calendario che dovrà essere esposto presso la Segreteria dell'Ordine e, se possibile, anche presso il Tribunale.







DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

4.

Art. 6 (Esame – Prove scritte e orali)

L'esame ha carattere specificatamente professionale e consiste nello svolgimento di due prove scritte e due prove orali.

Le prove scritte saranno articolate come segue:

- a) una, avente durata non superiore a quattro ore riguardante prevalentemente l'attività di avvocato e costituita da uno o più temi sulle seguenti materie:
- diritto e procedura civile;
- diritto e procedura penale,
- b) una seconda, avente durata non superiore a tre ore e da tenersi, di norma, nello stesso giorno della prima, riguardante l'attività notarile, costituita da uno o più temi vertenti sulla redazione di atti notarili.

Le prove accertano l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline, in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione, e a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento dell'attività professionale.

Le prove scritte devono sempre precedere le prove orali.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando un documento di riconoscimento.

Le prove orali sono pubbliche.

Per le prove è consentito un solo appello.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa.

Art. 7 (Predisposizione delle prove scritte)

La Commissione Esaminatrice deve riunirsi nello stesso giorno in cui ha luogo la prima prova scritta almeno un'ora prima dell'inizio della prova, al fine di predisporre gli argomenti per ogni materia fra i quali saranno estratti i temi da svolgere secondo





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

quanto previsto dal superiore articolo 6).

In caso di disaccordo fra i Commissari sulla scelta degli argomenti è facoltà di ciascun Commissario proporre un argomento, fra i quali il Presidente della Commissione ne estrae a sorte.

Eseguito il sorteggio il Presidente della Commissione detta o fa dettare i temi stessi.

Ogni tema deve essere redatto in fogli da includere in apposito plico sigillato, controfirmato dai Commissari.

Il giorno delle prove il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto ogni tema, fa estrarre a sorte dal candidato più giovane il tema da svolgere.

Per lo svolgimento delle prove i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, e firmata del Presidente.

Nel caso in cui i candidati siano più di uno verrà consegnato a ogni di loro una busta completamente bianca.

Al termine i candidati consegneranno il loro lavoro insieme alle minute e alla busta bianca sigillata, dentro la quale il candidato dovrà inserire un foglio indicante il proprio nome e cognome.

I candidati dovranno porre particolare attenzione nel non apporre sui fogli di lavoro, le minute e la busta sigillata, segni che in qualche modo possono far riconoscere l'autore del lavoro.

La Commissione prenderà in considerazione solo i lavori consegnati entro e non oltre il termine stabilito.

I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei.

E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi e a quelle altre che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.

L'assistenza durante la prova scritta è affidata dal Presidente a turno ai componenti la Commissione in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino • Istituito con Decreto N.56 del 26 aprile 1995 e successive modifiche Via Ventotto Luglio, 212 • Borgo Maggiore 47893 Repubblica di San Marino • Tel. (+) 378 0549 991 333 • Fax (+) 378 0549 992 001 • C.O.E. SM 05441 O Team





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

6.

Art. 8 (Valutazione delle prove scritte – Ammissione alle prove orali)

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in entrambe le prove scritte.

Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo Art. 10.

L'elenco degli ammessi e dei non ammessi firmato dal Presidente, verrà affisso presso la sede d'esame entro e non oltre il secondo giorno successivo a quello della prova.

Art. 9 (Svolgimento delle prove orali)

La prima prova orale verte sulle seguenti materie:

- diritto civile
- diritto processuale civile
- diritto penale
- diritto processuale penale
- diritto amministrativo.

La seconda prova orale verte sulla materia notarile.

La Commissione Esaminatrice deve riunirsi prima delle prove orali, per predisporre, su schede ripiegabili, almeno dieci domande su ogni materia di esame e per ogni prova.

Le schede, divise per materia e prova, dovranno essere inserite in apposita scatola, in modo tale che si abbiano sei scatole.

Al momento della prova il candidato estrarrà da ogni scatola due schede, per un totale di dodici domande, sulle quali verteranno le due prove orali.

Le due prove orali non possono complessivamente avere durata superiore all'ora.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione in ciascuna prova orale.

Dei voti è data comunicazione ai candidati esaminati al termine della seduta.





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Al termine dei lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova.

Art. 10 (Adempimenti finali)

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione d'esame, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il Presidente della Commissione cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con l'indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo.

Detto elenco deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione

Art. 11 (Incompatibilità – Annullamento delle prove)

Il Presidente ed ogni membro della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame. In particolare nel caso in cui si ravvisi un legame di parentela fino al terzo grado fra un candidato e un membro della Commissione, quest'ultimo è obbligato a rendere noto tale legame agli altri membri della Commissione i quali provvederanno alla sua immediata sostituzione con un membro supplente.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, il Presidente o qualunque membro della Commissione ordina la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai. Il Consiglio su proposta di un membro della Commissione o di sua iniziativa può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, solo in caso si ravvisino violazioni o abusi al presente regolamento.

8

8





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

8.

Art. 12 (Conservazione ed eliminazione degli atti d'esame)

La segreteria dell'Ordine degli Avvocati e Notai conserva le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati.

Essi restano a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

Per l'eliminazione degli atti stessi ogni decisione è riservata esclusivamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

Art. 13 (Ripetizione dell'esame)

Il candidato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove.

Art. 14 (Abilitazione)

A coloro che abbiano superato l'esame d'ammissione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Consiglio dell'Ordine dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal Presidente della Commissione e dal Segretario stesso.

Approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai nella seduta del 9 gennaio 2020.





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

9.

(Avv. Maria Selva)

(Avy. Barbara Rattini)

(Avv. Alfredo Nicolini)

(Avy, Manuel Micheloni)

(Avv. Alessandra Greco)

Repubblica di San Marino, addì 9 gennaio 2020/1719 d.F.R.